



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Contraente/Assicurato:

I.N.A.F. (INAF-IASF-IFSI-IRA-IAPS- FOAC)

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 – 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) ARBITRATO PER LE PP.AA.. In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria;
- 2) REVISIONE PREZZI. L'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, in caso di revisione;
- 3) INCUMULABILITÀ - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del D.P.R. n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.

ARBITRATO

Si precisa, ai sensi dell'articolo 209 D.Lgs. n. 50/2016, che l'arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti, con rinuncia espressa delle parti contraenti alla clausola compromissoria.

R.U.I. RIVIS mat. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

SOMMARIO

DEFINIZIONI GENERALI	pag. 3
PREMESSA	pag. 3
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	pag. 3
ANDAMENTO SINISTRI	pag. 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 4
ESTENSIONI DI GARANZIA	pag. 10
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	pag. 11
RC COMMITTEZZA E DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	pag. 12
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI	pag. 12
ARBITRATO	pag. 13
CLAUSOLA BROKER	pag. 13

my
all



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula la polizza;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice
- per "Agenzia": l'agenzia alla quale è assegnata la polizza ;
- per "Premio": la somma dovuta alla Società;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali.

La società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nella scheda di quotazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito menzionato come Assicurato) in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

PREMESSA

La presente polizza si riferisce a tutte le attività istituzionali principali, secondarie, complementari ed accessorie svolte dall'Ente Contraente (**INAF - IASF- IFSI - IRA- FOAC**) attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare. Si intendono compresi nell'assicurazione tutti gli edifici, le attrezzature, i macchinari etc, ovunque situati e posti in Italia) così come indicate dal D.Lgvo 4 GIUGNO 2003 n°138 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dai regolamenti interni, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.

Nelle sedi risultanti dagli atti dell'Istituto dal decreto di cui sopra e s.m.i., dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, esiste l'attività della spett.le Assicurata che consiste **nello svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica**, nonché eventuali danni dalle attrezzature arretrate a terzi compresi i dipendenti di ogni ordine e grado qualunque sia il rapporto di natura contrattuale nonché visitatori, stagisti, professionisti, consulenti, studenti, borsisti ricercatori, amministratori, ogni e qualsiasi individuo, salvo i soggetti esclusi all'articolo "Esclusioni" e non derogati.

Si intendono compresi nell'assicurazione tutti gli edifici, ovvero le aree coperte e le aree scoperte (almeno 90.762 mq coperti e 265136 mq scoperti), le attrezzature, i macchinari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile a qualsiasi titolo detenuto, purché utilizzato per perseguire lo/gli scopi dell'Ente, ovunque situati e posti in Italia, così come indicate dalle norme decreti istitutivi dell'ENTE e successive modifiche ed integrazioni, dai verbali, contratti accordi di conferimento del bene all'Ente, dallo Statuto e dai regolamenti interni, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Istituto di Ricerca. Nelle sedi risultanti dagli atti dell'Istituto dal decreto Istitutivo dell'ENTE, dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, esiste l'attività della spett.le Assicurata che consiste nello svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, svolta secondo quanto e con i mezzi e attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare

Ciò premesso si conferma che l'elencazione anzidetta è puramente espositiva e che la garanzia comprende l'attuazione di tutti i servizi/attività prestat/e dall'Assicurato, compresi quelli che "ope legis" gli vengono attribuiti in corso di contratto.

ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 30/07/2017)

Dati	2013	2014	2015	2015	2015	Totale complessivo
------	------	------	------	------	------	--------------------

R.U.F. FIDISIP matn. 08000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

no
la
cel



G.T. Insurance Broker Srl
Via Trichimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail: info@gtinsurancebroker.it

Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito	2	2	1	0	0	5
Numero sinistri pagati o ancora riservati	2	2	0	0	0	4
Importo Pagato + Riservato	5.000,00 riservato	860,00 pagato	0	0	0	5.860,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

A - La RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

1 - dell'Ente Contraente

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto sia tenuto a pagare per responsabilità civile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e/o danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui in premessa, comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o / e necessario, compresi i danni a terzi cagionati dai fabbricati (beni mobili ed immobili, nonché beni all'aperto) e dalle attrezzature di o in uso alla Contraente. L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone di cui debba rispondere. Compresa tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

A solo scopo indicativo e non limitativo si annoverano esplicitamente tra i terzi:

- ☐ il Presidente, tutti gli amministratori, dirigenti, con la sola esclusione del Legale Rappresentante dell'Ente;
- ☐ Il legale rappresentante limitatamente ai danni corporali;
- ☐ i dipendenti quando si trovano al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'Ente Contraente;
- ☐ i dipendenti dell'Ente Contraente non soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per le lesioni corporali, escluse le malattie professionali, da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- ☐ i collaboratori esterni (non in rapporto di dipendenza) di ogni ordine e grado, le ditte appaltatrici, subappaltatrici, fornitori, ed i loro dipendenti, i dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente, i lavoratori utilizzati dall'Ente Contraente per progetti di ricerca o e più in generale coloro che partecipano occasionalmente ai lavori e attività di ogni tipo e genere dell'Ente Contraente. Ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati: tali soggetti sono equiparati a dipendenti dell'assicurato.
- ☐ Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato.

Sempre a titolo indicativo e non limitativo, si evidenzia che sono considerate competenze dell'Ente e sono comprese nell'assicurazione anche le seguenti attività ed eventi:

- ☐ la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- ☐ la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato relativamente ai beni detenuti, concessi in comodato, leasing, locazione e a qualsiasi altro titolo. Premesso che l'Assicurato può anche utilizzare fabbricati e/o beni di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione o di qualsiasi altra tipologia la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi;
- ☐ la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione siano adibiti, di fabbricati o loro porzioni, terreni, parchi, giardini, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato anche da terzi; l'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, ad alberi ad alto fusto,

R.U.I. POLISA mat. B000050897 - P.N.A. Cod. Fis. 06732841008



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail: info@gtinsurancbroker.it

attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura ed in muratura e materiale di plastica/legno; (almeno 90762 mq coperti e 265136 mq scoperti);

- ☐ iniziative e organizzazione di manifestazioni, didattiche, ricreative, culturali, scientifiche, sportive, artistiche e similari, comprese quelle dopolavoristiche realizzate sia nell'ambito dei beni di proprietà e/o uso dell'Ente Contraente che al di fuori degli stessi, ed anche quelle più semplicemente organizzate per la divulgazione a terzi di proprie esperienze;
- ☐ proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni e automezzi non soggetti alla L. 990/1969 (e successive integrazioni o modificazioni e/o leggi sopravvenute in sostituzione) impiegati nello svolgimento dell'intero complesso di attività o servizi senza esclusione alcuna;
- ☐ svolte in qualità di proprietario, locatario, comodatario, detentore di fabbricati e degli impianti di pertinenza degli stessi, indipendentemente dal fatto che tali fabbricati vengano o meno utilizzati per le attività dell'Ente Contraente; sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione eseguiti nei locali e fabbricati suddetti e dati in regolare appalto a imprese terze e dei quali l'Assicurato debba rispondere nella sola qualità di committente, talvolta eseguiti dai propri dipendenti;
- ☐ committenza di lavori ceduti in appalto o di servizi affidati e svolti da ditte o da persone non in rapporto di dipendenza con l'Ente Contraente. Relativamente a questo rischio la copertura assicurativa riguarda i danni da: atti od omissioni commessi dall'Ente Contraente, o da persone delle quali o con le quali deve rispondere, in connessione con la sua supervisione dei lavori, nonché atti od omissioni commessi dall'appaltatore indipendente ma dei quali l'Ente Contraente sia chiamato a rispondere per legge;
- ☐ danni a terzi causati dalle persone di cui al successivo punto A.3 nello svolgimento di mansioni per conto dell'Ente Contraente.
- ☐ Proprietà gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
- ☐ Proprietà ed uso di cani da guardia e non; esistenza di vigilanza anche armata

A.2 - personale dei Dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei dipendenti di ogni ordine e grado, **compresi i portatori di handicap**, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Ente Contraente.

Agli effetti di questa garanzia:

1. i dipendenti sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro;
2. l'Ente Contraente non è considerato terzo.

A.3 - dei Collaboratori o persone non in organico

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose di terzi:

1. collaboratori e consulenti esterni di ogni ordine e grado, lavoratori utilizzati per progetti socialmente utili, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente, obiettori di coscienza, appartenenti ad Associazioni di volontariato come pure singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicitate per conto o a favore dell'Ente Contraente;
2. tirocinanti, studenti e docenti universitari, partecipanti ai corsi professionali che svolgano attività didattica nell'ambito dell'Ente.

Per tutti i soggetti elencati nella presente clausola si precisa che l'Ente non è considerato terzo.

B -1) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per

- ☐ gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti;

R.C.U.I. R.C.V.A.P. matr. B000050897 - P.R.V.S. e Cod. Fis. 06782841008



G.T. Insurance Broker Srl

Via Archimede, 119 00197 Roma

Phone n. +39.06.8070470

fax n. +39.06.80.666.834

e-mail: info@gtinsurancebroker.it

- ☐ ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; la garanzia comprende sia le somme richieste dall'Inail a titolo di regresso, sia le somme eccedenti alle indennità liquidate dall'INAIL che l'Ente sia stato condannato a pagare in sede di giudizio all'infortunato o ai suoi aventi causa;
- ☐ ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente riconosciuta sulla base delle tabelle allegate al suddetto D.P.R..

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; l'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accece presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

- ☐ Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222. Nonchè esperite dall'INPS o dall'INAIL

Art. 2 – Dipendenti non INAIL

La Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'INAIL, la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 C.C.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) alle cose che l'Ente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto;
- c) la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla legge 990 del 24.12.1969 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, fermo restando quanto stabilito al successivo art. "COMMITTENZA AUTO";
- d) conseguenti ad inquinamento del suolo, dell'acqua o dell'aria;
- e) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- f) determinati da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da amianto, terrorismo e campi elettromagnetici, asbesto.

Art.4 – Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, è escluso ogni e qualsiasi danno da utilizzo di amianto.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

R.U.I. RIVIS mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fis. 06782841008

Car

m



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Art. 5 – Massimali assicurati

La presente assicurazione viene prestata per i massimali di seguito indicati:

A) Per le garanzie di cui all'art. 1 lettera A (A.1 - A.2 - A.3) R.C.T.

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per persona danneggiata, e di

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per danni a cose e/o animali;

Tali massimali devono intendersi unici a tutti gli effetti anche quando dovessero essere coinvolte contemporaneamente nello stesso sinistro le garanzie A.1, A.2, A.3.

B) Per la garanzia di cui all'art. 1 lettera B, R.C.O.

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di

€ 516.000,00 (cinquecentosedicimila) per persona danneggiata

Art. 6 - Sottolimiti per garanzie particolari

Fermi i massimali di cui all'art. 5 che precede, devono intendersi operanti i seguenti sottolimiti di indennizzo:

a) per i danni alle cose di terzi in conseguenza di incendio la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di €. 516.000,00 per sinistro; resta comunque inteso che, nel caso esista in nome e per conto dell'Ente Contraente, polizza incendio estesa al rischio accessorio "ricorso vicini" o "ricorso terzi", nei confronti di tali danni la copertura assicurativa prestata con la presente polizza, e con essa il limite massimo di risarcimento sopra indicato, varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio;

b) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di € 250.000,00 per sede con il massimo di € 1.000.000, 00 annuo qualunque sia il numero dei sinistri purché detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di polizza;

c) limitatamente ai danni causati da:

- ☐ non corretta regimentazione delle acque (intendendosi per tali i sistemi di canalizzazione delle acque, acque piovane delle strade e/o terreni di proprietà dell'Ente Contraente);
- ☐ cedimento e/o franamento di terreno, anche se conseguente a quanto riportato al precedente alinea;
e direttamente provocati dalle acque e/o dal terreno a:
 1. fabbricati;
 2. cose contenute negli stessi;
 3. terreni e colture agricole in genere;

la garanzia viene prestata con una franchigia di € 25.000,00 per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00. Si precisa, ai fini di quanto regolato nella presente lettera c), che più danni provocati dal medesimo evento verranno considerati come sinistro unico.

d) per i danni da furto la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro per anno assicurativo è di € 50.000,00;

e) per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00;

Art. 7 - Franchigie

Limitatamente alle seguenti garanzie:

- ☐ danni a terzi derivanti da spargimento di acqua e dovuti a rottura accidentale di tubazioni, condutture o da rigurgiti di fogna;

R.U.F. ADVISOR matric. 08000050897 - P.IVA e Cod. Fis. 06782841008



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail: info@gtinsurancebroker.it

- ☐ danni a veicoli di terzi, dipendenti e collaboratori dell'Ente Contraente mentre si trovano in sosta nell'ambito dei fabbricati di proprietà e/o uso dell'Ente Contraente o negli spazi nell'ambito degli stessi dedicati a parcheggi o più in genere in aree all'aperto di pertinenza dell'attività della contraente;

il risarcimento viene corrisposto previa detrazione di una franchigia di € 150.00 per ciascun sinistro.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano ovunque nel mondo.

Art. 9 - Buona fede INAIL

Si conviene tra le parti che l'assicurazione per la R.C.O. conserva la sua validità anche se l'Ente Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 10 - Denuncia dei sinistri

Per quanto riguarda la garanzia di R.C.T.:

I sinistri devono essere denunciati dall'Ente Contraente a mezzo raccomandata A.R., preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole entità, entro 15 gg. (quindici) dall'evento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

Relativamente al sinistro la denuncia dovrà contenere data, luogo, descrizione del fatto e sue conseguenze, generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

L'Ente Contraente dovrà poi far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa.

Per quanto riguarda la garanzia di R.C.O., l'Ente Contraente:

a) per ciascun infortunio che abbia causato perdite anatomiche o morte o che abbia determinato una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni o più, deve fare denuncia (preceduta da telegramma per casi mortali o di notevole gravità), entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;

b) deve inoltre fare denuncia per tutti quegli altri infortuni per i quali vengono superati, con successive proroghe, i 40 giorni di prognosi, e ciò entro 7 giorni dal rilascio del certificato che attesta il superamento dei citati 40 giorni di prognosi o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

L'Ente Contraente deve inoltre denunciare entro 7 giorni dalla loro ricezione, gli avvisi di inchieste giudiziarie e non, effettuate a norma di legge. Infine, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D.L. 30 giugno 1965, n. 1.124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 11 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui all'art. 8 che precede: la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio stesso da lei sofferto.

Art. 12 - Gestione delle vertenze - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Ente Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

R.U.I. INAIL mat. 0000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008



GT Insurance Broker Srl

Via Trabimede, 119 00197 Roma

Phone n. +39.06.8070470

fax n. +39.06.80.666.834

e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Resta esclusa dalla presente regolamentazione l'eventuale obbligo al ricorso all'Avvocatura dello Stato od altro analogo Ente, nel qual caso l'impresa si impegna a riconoscere gli onorari dei tecnici e legali di dette strutture nel limite imposto dal codice civile e dalla presente polizza.

Art. 13 – Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno da pagamento o del rifiuto di risarcimento, la Società e l'Ente contraente potranno recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni inviato mediante raccomandata A.R. In tal caso la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Restano fermi gli obblighi connessi alla regolazione del premio relativa al periodo in cui l'assicurazione ha avuto effetto.

Art. 14 – Costituzione del premio - Pagamento – Termini di rispetto

Il premio della presente assicurazione verrà percentualmente parametrato all'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

Il premio verrà conteggiato sulla base **del 80%** delle retribuzioni erogate dall'Ente Contraente nel periodo 31/12/2015 - 31/12/2016 **(38.155.000,00)** ammontanti in € 47.694.269.

Le rate successive alla prima scadranno al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione.

Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 30 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

Per quanto riguarda il premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di incasso o rimborso da parte dell'Ente Contraente.

Art. 15 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

Ai fini della regolazione del premio, in relazione alla garanzia prevista al quarto alinea del punto A.1 dell'art. 1, l'Ente Contraente dovrà comunicare anche le retribuzioni lorde erogate nel periodo considerato ai "dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l'Ente Contraente".

Se l'Ente Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Ente Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga.

Art. 16 - Variazione della persona dell'Assicurato e alienazione dei beni

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l'azienda o parte degli elementi a rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

R.U.I. RIVAP mat. 0600050897 - P.IVA e Cod. Fis. 06782841008

mw

m



GT Insurance Broker Srl

Via Archimede, 119 00197 Roma

Phone n. +39.06.8070470

fax n. +39.06.80.666.834

e-mail: info@gtinsurancebroker.it

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Art. 17 - Variazione del rischio

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio – di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile. Se la variazione implicata aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.

Art. 18 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 19 - Competenza territoriale

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria di Roma ovvero quella del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 20 - Forma della comunicazione

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 21 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Società.

Art. 22 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente anticipato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 24 - Durata del contratto

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e cessa il 31/12/2015 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Il frazionamento annuale scade al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell'art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell'offerta di Gara verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 26 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art.1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

R.U.F. RIVISAP mat. B000050897 - P.R.A. e Cod. Fis. 06782841008



G.T. Insurance Broker Srl
Via Altomedeo, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail: info@gtinsurancebroker.it

ESTENSIONI DI GARANZIA

☐ Responsabilità personale dei soggetti per i quali esiste un obbligo contrattuale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti delle cui opera si avvale la Contraente nell'esercizio delle proprie attività per le quali la Contraente si è contrattualmente obbligata ad assicurare la loro responsabilità civile.

☐ Responsabilità personale di altri soggetti

La garanzia si intende inoltre estesa anche alla Responsabilità Civile personale dei Tirocinanti, Specializzandi, Borsisti e frequentatori e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro di assimilabile, partecipino all'attività per conto dell'Ente.

☐ Danni da attrezzature cedute in comodato

A parziale deroga dell'art. 3 ESCLUSIONI l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsivoglia titolo.

☐ Committenza lavori e servizi

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;

Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

☐ Danni a indumenti e cose dei dipendenti

La garanzia è estesa ai danni arrecati agli indumenti e a cose dei dipendenti dell'Ente assicurato, o da loro detenute, in regolare servizio e durante l'espletamento delle loro specifiche mansioni, sempreché sussista responsabilità dell'Ente assicurato o di persona del cui fatto debba rispondere ed il danneggiato non sia corresponsabile dell'evento dannoso. La presente estensione, fermo il limite di € 25.822,84 per sinistro ed anno, opera con una franchigia assoluta di € 258,23. La garanzia non opera per gli oggetti preziosi, denaro e titoli al portatore, nonché per i danni cagionati da furto e da incendio e da bruciature per contatto, smacchiatura, lavatura e simili.

☐ Uso di automezzi

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing e/o noleggio), l'assicurazione prestata con la presente polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente e/o trasportati di ogni singola autovettura per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

☐ Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio

Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza di altre coperture preventivamente. In caso di sinistro si obbliga a comunicare l'esistenza di altre coperture e al sussistere delle medesime la presente polizza opererà a secondo rischio. La presente copertura in nessun caso potrà andare a coprire franchigie e scoperti di altre polizze.

☐ Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 delle Norme Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'area e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni e cose e comunque con il massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

R.U.I. RCT max. B000050897 - P.V.A. e Cod.Fisc. 06782841008

des

m



G.T. Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail: info@gtinsurancebroker.it

☐ **L'assicurazione comprende altresì:**

a - i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in esse contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

b - dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso dall'Autorità;

c - da manifestazioni organizzate dall'impresa;

d - da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

e - la garanzia viene altresì estesa all'Assicurato per la Responsabilità Civile degli addetti alle azioni di "Pronto Intervento".

f - l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.: ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti in tutto il mondo. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio.

g - in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori di impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.

h - dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa;

i - dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

l - dall'organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di selezione di personale.

☐ **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

L'assicurazione esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:

a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;

c) al servizio di pronto soccorso;

d) al servizio prevenzione incendio.

L'Assicurato è esonerato dal fornire alla Società l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione di RCO comprende le malattie professionali. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;

- per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;

R.U.I. RIVIS mat. B000050897 - P.A.G. e Cod. Fis. 06782341008



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

☐ **Danno Biologico**

La garanzia prestata dalla Società in favore del Contraente/Assicurato, con riferimento, sia alla garanzia RCT che alla garanzia RCO, è valida anche per quanto dovuto come risarcimento del Danno Biologico e morale eventualmente cagionato. La misura dell'indennizzo gravante sulla Società sarà pari in sede stragiudiziale a quanto concordemente definito sulla base della tabella per il calcolo del danno biologico e morale applicata dal Foro di Roma nel momento della liquidazione ovvero, in sede giudiziale, a quanto deciso dall'autorità giurisdizionale competente.

☐ **D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Le garanzie prestate con la polizza RCT/RCO valgono anche nel caso di Responsabilità Civile Personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94, nonché dal coordinatore per la progettazione e dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., quando trattasi di addetti della spettante Contraente.

La società non solleva obiezioni qualora dovesse essere accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comprese quelle previste e/o richiamate dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs 494/96 e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RC COMMITTENZA E DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

1 - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da quanto previsto dall'art. 2049 del Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, o commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

2 - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai mezzi sotto carico e scarico di proprietà di terzi, nel limite annuo di € 25.000,00 qualunque sia il numero di sinistri.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI

- A) Relativamente ai danni da RCO nonché i danni alla persona, resta convenuto che, nell'ipotesi in cui l'invalidità o la morte dell'assicurato si verifichino per causa o con causa di servizio il Contraente ha la facoltà di detrarre l'indennizzo spettante a termini di polizza dall'importo corrispondente all'equo indennizzo, così come stabilito dall'art.32 del D.P.R. 26.05.1976 n.411 e s.m.i.

CLAUSOLA BROKER

La CONTRAENTE dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/84 e del D.Lgs. n. 209/2005 la gestione del presente La CONTRAENTE dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/84 e del D.Lgs. n. 209/05 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GT Insurance Broker srl Iscritta al RUI con numero B000050897 con sede in Roma alla Via Archimede 119 - 00197, tel.06.8070470, fax 06.80666834 email: info@gtinsurancebroker.it.

Si conviene, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, ad eccezione della sola disdetta inviata da una delle parti, saranno svolti tramite la Società GT Insurance Broker s.r.l.

R.U.I. RUI mat. B000050897 - P.R.A. e Cod. Fis. 06782841008

dw
ces

m